

ispirata ai sensi della più alta giustizia. Mi duole di sentire l'onorevole Grimaldi, il quale, in un elevato discorso, ha accennato ai vasti orizzonti della nuova era agraria d'Italia, farsi ora paladino, in questa Camera, di concetti contrari ai veri e legittimi interessi dell'Italia agricola, a quei lavori che potrebbero rigenerare il suolo nelle provincie ex-pontificie; perchè, è vano illudersi, qualunque sia il modo e la forma con cui la quistione si riproduce in questa legge, ritorna a galla il dualismo tra due civiltà; da un canto, nei proprietari odierni, vi sono gli eredi di coloro che dominavano dai castelli feudali sulle nostre terre, e se ne impossessavano mercè la spogliazione; dall'altro canto vi sono gli eredi di coloro che, quando l'Italia era deserta e schiava, bagnavano col loro sudore queste terre, e con un'operosità gloriosa all'ombra dei nostri liberi comuni preludevano alla riconquista di Roma alla riedificazione della patria italiana.

E voi con la vostra legge venite a dare sanzione legale alla spogliazione feudale contro le plebi lavoratrici d'Italia.

Io vi prego perciò di accettare almeno la parte sostanziale del mio emendamento, non in omaggio alla povera mia parola, ma ad un sentimento di giustizia che deve imporsi a tutti e perciò insisto perchè sia sottoposto alla Camera il mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Zucconi, relatore.** Avendo l'onorevole Pantano mantenuto il suo emendamento, è necessario che io gli risponda, molto più che nel fine del suo discorso egli ha accusato la Commissione di favorire di troppo gli interessi dei proprietari, i quali, secondo lui, rappresentano la feudalità, a danno degli utenti; accusa questa che la Commissione non può in nessun modo accettare.

L'onorevole Pantano dice che il suo emendamento è ispirato al concetto di rivendicare per gli utenti lo stesso trattamento che è stato adottato pei proprietari, specialmente nell'articolo 2 e nell'articolo 5.

Ora, io faccio osservare all'onorevole Pantano, che nell'articolo 2 non si è affermata che una massima generale; massima generale che, se qualche cosa contiene d'importante, è precisamente a vantaggio degli utenti; di quegli utenti che, assicuro l'onorevole Pantano, hanno richiamato tutto l'interessamento della Commissione. Infatti, con quell'articolo si riconoscono tutte le servitù e i diritti di cui si tratta nell'articolo primo come co-

stituite per titolo espresso, senza bisogno di dimostrare che questo titolo vi sia.

E questa disposizione, onorevole Pantano, è molto importante: poichè la esperienza, del fôro specialmente, ci ha insegnato che, d'ordinario, gli utenti sono affatto privi di documenti che attestino i diritti loro. E la loro debolezza deriva precipuamente da ciò: che essi non possono, dopo il lasso di tanti secoli, dimostrare il titolo per il quale godono delle servitù.

Quindi l'aver affermato che queste servitù si intendono introdotte per titolo, s'intendono costituite come servitù di condominio, è già una conquista, per gli utenti, della quale l'onorevole Pantano dovrebbe essere molto contento.

Quanto, poi, all'articolo 5, io faccio osservare all'onorevole Pantano, che, se si sono ammessi i proprietari a svincolare i loro fondi nel caso contemplato dall'articolo stesso, mediante il pagamento di un canone, ciò corrisponde perfettamente alla giustizia, per quanto riguarda il numero uno di quell'articolo; imperocchè anche antecedentemente gli utenti, nel caso della vendita delle erbe, non ritraevano che una somma in danaro, quindi un canone annuo variabile in ragione dei prodotti.

Quanto al numero 2, esso fu introdotto nella Notificazione pontificia del 1849 e quindi da essa riportato in questo disegno di legge, perchè, quando si trattò di frazionare in tanti piccoli fondi le tenute, sia dell'Agro romano, sia del resto delle provincie ex-pontificie, si vide che non si faceva che un danno gravissimo all'agricoltura senza alcun vantaggio per gli utenti.

Perciò mi pare che le accuse che egli muoveva agli articoli 2 e 5 non siano fondate. Del resto la Commissione ha mostrato tutta la sua buona volontà verso gli utenti col sancire nel secondo capoverso dell'articolo 9 la massima che dall'onorevole Pantano viene accettata e che viene combattuta dall'onorevole Balestra.

Con questo articolo 9 noi introduciamo un procedimento che non è stato accettato finora dal Parlamento. E di vero, in tutte le precedenti leggi abolitive di servitù sono stati i proprietari quelli che in regola generale furono chiamati ad affrancare, senza nessuna eccezione, ed agli utenti non è mai stato accordato tale diritto.

E se, come spero, questo disegno passerà in legge, si verrà per la prima volta a riconoscere dal Parlamento (ed io credo giustamente) che nel caso di un condominio prevalente da parte degli utenti ad essi deve accordarsi quel diritto che in altre leggi fu concesso ai soli proprietari.